Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 2 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 280 DEL 2 DICEMBRE 1939-XVIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 67: **Fabbrica italiana materiali isolanti elettrici « F.I.M.I.E. », anonima, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1939-XVIII. — **Comune di Tavernerio:** Obbligazioni sorteggiate il 18 novembre 1939-XVIII. — **Società elettrochimica dell'Adda, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. Tramvie elettriche bresciane, in Brescia:** Obbligazioni 6 %, emissione 1931, sorteggiate nella 7ª estrazione del 20 novembre 1939-XVIII. — **Fabbrica cemento Portland Montandon, in Merone:** Obbligazioni sorteggiate nella 10ª estrazione del 21 novembre 1939-XVIII. — **Società anonima Compera rivendita amministrazione stabili (S.A.C.R.A.S.), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1939-XVIII. — **Comune di Pavia:** Obbligazioni del prestito civico 1911 estratte il 25 novembre 1939-XVIII. — Obbligazioni del prestito civico 1905 estratte il 27 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. « Lancia & C. - Fabbrica automobili S. A. », in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1939-XVIII. — **Soc. an. « Bozzalla & Lesna », in Coggiola:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1939-XVIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1733.

Proroga di anni cinque del termine assegnato per l'attuazione dei piani particolareggiati relativi alle zone della Città vecchia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda presentata dal podestà di Trieste in data 27 settembre 1939-XVII intesa ad ottenere la concessione di una proroga di anni cinque per l'attuazione delle espropriazioni delle vecchie case soggette a demolizione nel comprensorio del piano particolareggiato di Città vecchia di Trieste, approvato con R. decreto 18 ottobre 1934-XII, e di quelle soggette a demolizione esistenti nel comprensorio della variante al piano stesso di cui al R. decreto 29 luglio 1938-XVI, n. 1325;

Ritenuto che tale domanda del podestà di Trieste trova giustificazione in circostanze indipendenti dalla volontà del Comune, e specialmente nelle limitazioni che le disposizioni legislative hanno poste alle costruzioni, nella momentanea diminuita iniziativa privata, che sono state causa di rallentamento, in questi ultimi anni, dell'attuazione del piano in parola;

Considerato che la prefettura di Trieste ha dato parere favorevole alla richiesta proroga;

Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 613, sul piano regolatore di Trieste, nonchè la legge 25 marzo 1937-XV, n. 454, relativa al piano stesso;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine assegnato con i citati decreti per il compimento delle espropriazioni occorrenti per la esecuzione dei piani particolareggiati relativi alle zone della Città vecchia di Trieste, delle vie Carducci e Coroneo - Foro Ulpiano, sanciti con i decreti stessi, è prorogato di anni cinque, a decorrere dal 18 ottobre 1939-XVII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, foglio 108. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1734.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Roma, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2319, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2819, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e successivi;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 34. — Agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « economia montana e forestale ».

Art. 45. — Fra gl'istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia è aggiunto « l'istituto bizantino ».

Art. 195. — E' sostituito dal seguente: « Il corso della Scuola di filologia moderna ha la durata di due anni.

« Gli insegnamenti costitutivi della Scuola sono i seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Storia della lingua italiana;
3. Filologia romanza;
4. Lingua e letteratura francese;
5. Lingua e letteratura spagnola;
6. Lingua e letteratura inglese;
7. Lingua e letteratura tedesca;
8. Lingua e letteratura polacca;
9. Lingua e letteratura neo-greca;
10. Lingua e letteratura ungherese;
11. Lingua e letteratura romena;
12. Lingua e letteratura bulgara;
13. Filologia slava;
14. Lingua e letteratura portoghese;
15. Lingue e letterature scandinave;
16. Storia delle tradizioni popolari.

« Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti i seguenti insegnamenti:

1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
2. Storia delle lingue germaniche;
3. Storia delle lingue anglosassoni;
4. Critica dei testi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 106. — MANCINI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1735.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Trieste, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1050;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, e successivi;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Trieste, approvato con il Regio decreto sopraindicato è modificato nel senso che, nell'art. 33, agl'insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto quello di « economia montana e forestale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 415, *foglio* 105. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1736.

Riconoscimento, agli effetti civili, della dissacrazione della Chiesa di San Jacopo in Polverosa, in Firenze.

N. 1736. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Firenze in data 3 agosto 1937-XV, relativo alla dissacrazione della Chiesa di San Jacopo in Polverosa, sede della parrocchia omonima in Firenze, e viene trasferita la sede parrocchiale nella nuova Chiesa, pure dedicata a San Jacopo, situata nella stessa città, in via Benedetto Marcello.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1939-XVII, n. 1737.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dei Cavalieri dell'Immacolata Concezione e Monte dei Morti, con sede in Napoli.

N. 1737. R. decreto 5 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita dei Cavalieri dell'Immacolata Concezione e Monte dei Morti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1738.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione.

N. 1738. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2000 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal sig. comm. Daniele Petrera, con atto pubblico in data 17 settembre 1932-X, per l'istituzione di un premio annuo a favore dell'infermiere della Clinica medica dell'Università stessa che si sia dimostrato più diligente ed amorevole con gli infermi.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 20 ottobre 1939-XVII, n. 1739.

Autorizzazione al Regio politecnico di Milano ad accettare una donazione.

N. 1739. R. decreto 20 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio politecnico di Milano viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 32.800 nominali, in titoli del Debito pubblico italiano 5 %, disposta in suo favore dal sig. dott. rag. Giovanni Battista Rocca, con atto pubblico in data 23 novembre 1938-XVII, per la istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome di Cesare Rocca.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1939-XVII, n. 1740.

Erezione in ente morale della Fondazione « Conte Camillo Sizzo », presso la biblioteca comunale di Trento.

N. 1740. R. decreto 26 ottobre 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione « Conte Camillo Sizzo », presso la biblioteca comunale di Trento viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1939-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 22 novembre 1939-XVIII.

Scioglimento dei Consigli di amministrazione e dei Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Palombaro (Chieti) e Bellante (Teramo) e nomina dei commissari straordinari delle Casse comunali di credito agrario di Mompeo (Rieti), Palombaro (Chieti) e Bellante (Teramo).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte formulate dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma e dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono sciolti i Consigli di amministrazione ed i Collegi dei revisori dei conti delle Casse comunali di credito agrario di Palombaro (Chieti) e di Bellante (Teramo).

Sono nominati commissari straordinari per la temporanea gestione delle seguenti Casse comunali con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, dei Collegi dei revisori dei conti:

1) Il sig. Costantini Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Mompeo (Rieti);

2) Il sig. Di Felice Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Palombaro (Chieti);

3) Il dott. Giancola Rinaldo per la Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 novembre 1939-XVIII

MUSSOLINI

(5140)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, delle Società « Marengo », « L'Appula » ed altre nella « Montecatini ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Viste le istanze con le quali le Società « Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica », « Marengo », « L'Appula », « Società nazionale chimica », « L'Apparita », « Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei concimi chimici », « Iutifici Riuniti » espongono di voler procedere alla loro fusione mediante, incorporazione nella prima di tutte le altre;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione delle società « Montecatini - Società generale per l'industria mineraria e chimica », con sede in Milano, « Marengo » Società italiana per la lavorazione dei prodotti del rame, con sede in Milano, « L'Appula - Società per l'industria chimica italiana », con sede in Milano, « Società nazionale chimica », con sede in Milano, « L'Apparita - Società agricola industriale », con sede in Firenze, « Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei concimi chimici », con sede in Montebelluna, « Iutifici Riuniti », con sede in Milano, mediante incorporazione nella prima di tutte le altre.

Saranno così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a

quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concesse con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Popolo d'Italia » di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Grandi

(5188)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1939-XVIII.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Società anonima « Banca Popolare Fiumana » nell'« Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678; la legge 3 giugno 1935, n. 873; il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 10 dicembre 1937, n. 2486, e il R. decreto-legge 3 gennaio 1939, n. 160, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile 1938, n. 636;

Viste le istanze con le quali l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e la Banca popolare fiumana, S. A. in liquidazione, espongono di voler procedere all'incorporazione della seconda nel primo;

Ritenuto che la progettata incorporazione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarato di pubblico interesse la fusione della Banca popolare fiumana, S. A. in liquidazione, con sede in Fiume, con l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, mediante incorporazione del primo istituto nel secondo, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione verranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione concessa con il presente decreto, sia pubblicato nel giornale « Il Gazzettino » di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Grandi

(5187)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1939-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla S. A. Stagionatura anonima di Milano per la gestione in detta città di una succursale pel deposito di materie tessili (Magazzini generali).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il Regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'apertura di succursali di Magazzini generali;

Visto il decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 286, del 16 dicembre 1938-XVII, col quale la S. A. Stagionatura anonima con sede in Milano, via Moscova, 33, venne autorizzata a gestire una propria succursale in Milano, via Melchiorre Gioia, 21, 23;

Vista la nota n. 63609 del Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano, in data 6 novembre 1939-XVII, che da notizia dell'avvenuta chiusura della predetta succursale cagionata dalla riconsegna dei locali alla Società proprietaria dell'immobile;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione concessa alla S. A. Stagionatura anonima di Milano, con decreto Ministeriale 7 dicembre 1938-XVII, per la gestione in Milano, via Melchiorre Gioia, 21, 23, di una succursale pel deposito di sete, bozzoli, lane e cascami, cotoni, tessuti ed altre materie tessili.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Ricci

(5142)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi dello zucchero

Con disposizione P. 521 del 29 novembre corrente i prezzi dello zucchero dal 1° dicembre sono variati come segue:

Zucchero raffinato, lire 622 al quintale;
Zucchero cristallino, lire 647 al quintale,

per le vendite all'ingrosso dal produttore al grossista franco destino alle condizioni finora praticate.

I prezzi di vendita al dettaglio sono aumentati di centesimi 25 per chilogrammo.

(5198)

Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria ad acquistare in Bologna un appezzamento di terreno.

Con decreto 15 novembre 1939-XVIII del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, è stata autorizzata la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, ad acquistare in Bologna un appezzamento di terreno per la costruzione della nuova sede della Unione provinciale dei lavoratori.

(5109)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 240

del 29 novembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,65
Francia (Franco)	44 —
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,50
Belgio (Belgas)	3,2675
Canadà (Dollaro)	17 —
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,64
Germania (Reichsmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,4775
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7189
Svezia (Corona)	4,703
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,775
Id. 3,50 % (1902)	72,20
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,525
Id. Id. 5 % (1936)	94,875
Rendita 5 % (1935)	93,825
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,325
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,50
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,25
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,05
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,35
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,20

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cornegliana Lodigiana in provincia di Milano

Con R. decreto 24 febbraio 1938, n. 695, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1939, registro n. 16, foglio n. 133, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cornegliana Lodigiana con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5111)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cornegliana Lodigiana in provincia di Milano.

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 17 novembre 1939-XVIII, n. 6165, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Cornegliana Lodigiana, con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5112)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Quartera in provincia di Milano

Con R. decreto 31 agosto 1939, n. 3375, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1939, registro n. 16, foglio n. 30, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Quartera con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5113)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Quartera in provincia di Milano

Con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 17 novembre 1939-XVIII, n. 5982, è stato approvato, a termini dell'art. 60 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario della Roggia Quartera con sede in Lodi, provincia di Milano.

(5114)

Soppressione dei Consorzi di scolo « Digagna e Digagnola di Reggiolo » e trasferimento delle funzioni al Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano.

Con R. decreto 11 agosto 1939, n. 4118, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1939, registro n. 16, foglio n. 134, a termini del R decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono stati soppressi i Consorzi di scolo « Digagna e Digagnola di Reggiolo » e ne sono state trasferite le funzioni al Consorzio di bonifica dell'Agro Mantovano Reggiano.

(5110)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamento di cognome

Con decreto 26 ottobre 1939-XVII, n. 18223, del Ministero dell'interno, Josè Levi di Raimondo e di Maria Poli, domiciliato in Genova, è stato autorizzato, a termini dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n 1055, a sostituire il proprio cognome « Levi » con quello materno di « Poli ».

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie del predetto Levi, Renata di Antonio Paternoster, e alla figlia Sara Levi di Josè e di Renata nata Paternoster.

Si invita chiunque abbia interesse a presentare opposizione nel termine di 30 giorni di cui all'art. 5 della legge citata.

(5164)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nel decreto Ministeriale 11 luglio 1939-XVIII, che approva i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 12 ottobre 1939-XVII, a pag. 15, nella « Spiegazione dei richiami numerici riportati nei moduli dei singoli atti », al n. 9 riga terza, il periodo « *Trattandosi di tardiva dichiarazione di nascita ricevuta in base a sentenza del Tribunale, adottare la formula di cui al n. 39 del formulario (art. 69 ord. st. civ.)* » deve intendersi soppresso, come dal testo originale.

(5197)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 1° dell'art. 64 del suddetto R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Dispone:

Il signor Luigi Grassia è nominato Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), con i poteri spettanti agli organi amministrativi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5158)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso) e Barile (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Macchia Valfortore (Campobasso) e di Barile (Potenza);

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5157)

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Treia (Macerata), San Ginesio (Macerata), Montefano (Macerata), Squillace (Catanzaro), Pollenza (Macerata), Matelica (Macerata), Cutro (Catanzaro), Strongoli (Catanzaro), Offida (Ascoli Piceno), Montelupone (Macerata), Cingoli (Macerata) e Ripatransone (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;
Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Treia, con sede in Treia; del Monte di credito su pegno di San Ginesio, con sede in San Ginesio; del Monte di credito su pegno di Montefano, con sede in Montefano; del Monte di credito su pegno di Squillace, con sede in Squillace; del Monte di credito su pegno di Pollenza, con sede in Pollenza; del Monte di credito su pegno di Matelica, con sede in Matelica; del Monte di credito su pegno di Cutro, con sede in Cutro; del Monte di credito su pegno di Strongoli, con sede in Strongoli; del Monte di credito su pegno di Offida, con sede in Offida; del Monte di credito su pegno di Montelupone, con sede in Montelupone; del Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli; del Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone;

Dispone:

Sono nominati Commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) Luigi Pellicani, per il Monte di credito su pegno di Treia, con sede in Treia (Macerata);
2) Luigi Focaccetti, per il Monte di credito su pegno di San Ginesio, con sede in San Ginesio (Macerata);
3) cav. avv. Ottorino Maceratini, per il Monte di credito su pegno di Montefano, con sede in Montefano (Macerata);
4) Ing. Giuseppe Strongoli, per il Monte di credito su pegno di Squillace, con sede in Squillace (Catanzaro);
5) Ezio Nardi, per il Monte di credito su pegno di Pollenza, con sede in Pollenza (Macerata);
6) cav. Alfredo Pannelli, per il Monte di credito su pegno di Matelica, con sede in Matelica (Macerata);
7) Alfonso Laratta, per il Monte di credito su pegno di Cutro, con sede in Cutro (Catanzaro);
8) avv. Pasquale Sculco, per il Monte di credito su pegno di Strongoli, con sede in Strongoli (Catanzaro);
9) Vincenzo Castellotti, per il Monte di credito su pegno di Offida, con sede in Offida (Ascoli Piceno);
10) Francesco Crescenzi, per il Monte di credito su pegno di Montelupone, con sede in Montelupone (Macerata);
11) cav. uff. Alfredo Puccianti, per il Monte di credito su pegno di Cingoli, con sede in Cingoli (Macerata);
12) cav. Ivo Fazzini, per il Monte di credito su pegno di Ripatransone, con sede in Ripatransone (Ascoli Piceno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5159)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere (Ancona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 24 novembre 1938-XVII, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona);
Veduto il proprio provvedimento in data 24 novembre 1938-XVII, con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione dell'indicata Cassa;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale ed artigiana predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Ostra Vetere, con sede nel comune di Ostra Vetere (Ancona), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-

legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 24 maggio 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

V. Azzolini

(5160)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bisaccia (Avellino) e Plataci (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Rollo avv. Raffaele fu Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Bisaccia (Avellino);
Celibrasi dott. Gaetano fu Girolamo, per la Cassa comunale di credito agrario di Plataci (Cosenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

V. Azzolini

(5163)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Sartano, in liquidazione, con sede nel comune di Torano Castello (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 6 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Sartano, con sede nel comune di Torano Castello (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 6 ottobre 1937-XV, col quale si è nominato l'avv. Nino Tocci commissario liquidatore della Cassa suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Armando Tocci fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Sartano, avente sede nel comune di Torano Castello (Cosenza), con i poteri e attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Nino Tocci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

V. Azzolini

(5161)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Maria Le Grotte, in liquidazione, con sede nel comune di San Martino di Finita (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 12 ottobre 1937-XV, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Santa Maria Le Grotte, con sede nel comune di San Martino di Finita (Cosenza), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 12 ottobre 1937-XV, col quale si è nominato l'avv. Nino Tocci commissario liquidatore della Cassa suindicata;
Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Armando Tocci fu Gaetano è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Maria Le Grotte, avente sede nel comune di San Martino di Finita (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avvocato Nino Tocci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 novembre 1939-XVIII

V. Azzolini

(5162)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.